



LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 10 11 1992 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 2 12 1992 N. 18

Norme in materia di autorizzazioni e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per soggetti che necessitano di particolare assistenza sociale o socio - sanitaria.

ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai presidi pubblici e privati di ospitalita' collettiva ove i soggetti ospitati per le condizioni individuali necessitano di particolare assistenza sociale o socio sanitaria. 2. I presidi di ospitalita' collettiva per anziani e disabili sono: a) la casa albergo; b) la comunita' alloggio; c) la residenza servita; d) la residenza protetta; e) la residenza sanitaria - assistenziale (RSA). 3. I presidi di ospitalita' collettiva per i minori compresi i minori disabili sono: a) la comunita' alloggio; b) la comunita' educativo - assistenziale. 4. Gli standard strutturali e organizzativi dei presidi di cui ai commi 2 e 3 sono individuati con deliberazione del Consiglio regionale.

ARTICOLO 2

(Autorizzazione)

1. Ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 8 giugno 1988 n. 21 l' apertura l' ampliamento la trasformazione o il trasferimento ad altra sede di un presidio di cui all' articolo 1 sono autorizzate dal Sindaco del Comune ove lo stesso e' ubicato entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda previo parere conforme dell' Unita' Sanitaria Locale per quanto attiene l' aspetto igienico - sanitario e della Conferenza di ambito per quanto attiene gli aspetti funzionali ed organizzativi competenti per territorio. 2. I pareri di cui al comma 1 sono espressi sulla base delle relazioni tecniche redatte previi sopralluoghi ed ispezioni dai Servizi di attivita' distrettuali e di igiene pubblica dell' Unita' Sanitaria Locale e dalla Segreteria tecnica di ambito entro sessanta giorni dalla richiesta. 3. Ogni trasferimento della titolarita' del presidio deve essere comunicato entro trenta giorni al Sindaco il quale previa verifica dei requisiti soggettivi valutati sulla base della documentazione di cui all' articolo 3 comma 1 lettere a) e b) provvede all' adeguamento della titolarita' dell' autorizzazione.

ARTICOLO 3

(Domanda per l' autorizzazione)

1. La domanda diretta ad ottenere l' autorizzazione di cui all' articolo 2 comma 1 e' inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da documentazione dalla quale risultino: a) le generalita' ed il domicilio del richiedente o se trattasi di persona giuridica la denominazione la sede le generalita' del legale rappresentante nonche' copia dell' atto costitutivo e delle successive variazioni; b) l' assenza di condanne penali per delitti non colposi a carico del titolare del presidio; c) la sede del presidio; d) le generalita' i

titoli professionali di studio e di carriera del direttore tecnico e del personale tecnico laureato e diplomato che opera nella struttura; e) l' indicazione del numero e le qualifiche professionali del restante personale. 2. Per i presidi che erogano anche prestazioni sanitarie e' richiesta altresì l' indicazione del responsabile sanitario il numero e la descrizione delle attrezzature degli apparecchi degli impianti collocati nelle strutture. 3. Alla domanda deve essere inoltre allegato: a) planimetria dei locali in scala 1: 100 con l' indicazione delle altezze e della destinazione d' uso; b) relazione concernente il dimensionamento della struttura in rapporto al numero dei posti disponibili per autosufficienti e non autosufficienti; c) relazione tecnica sulle caratteristiche edilizie e tipologiche dell' edificio e sullo stato di conservazione destinazione d' uso e rispetto della normativa vigente in materia urbanistico - edilizia e di barriere architettoniche.

ARTICOLO 4

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sui presidi di cui all' articolo 1 e' esercitata dal Sindaco del COmune ove gli stessi sono ubicati il quale si avvale della Unita' sanitaria locale e della Conferenza di ambito secondo le rispettive competenze. 2. Nell' ambito dell' attivita' di vigilanza le ispezioni sono effettuate almeno una volta l' anno. 3. Ferma restando l' eventuale applicazione di sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o di difformita' rispetto all' attivita' autorizzata il Sindaco ordina assegnando un termine compreso tra trenta e centottanta giorni la rimozione delle inadempienze e delle irregolarita' riscontrate. 4. Trascorso tale termine il Sindaco su documentata richiesta del soggetto interessato sentiti i servizi dell' Unita' Sanitaria Locale e la Conferenza di ambito con provvedimento motivato puo' prorogare tali termini fino ad ulteriori centottanta giorni. 5. In caso di gravi e reiterate inadempienze da parte di strutture pubbliche il Sindaco nel rispetto delle competenze previste dalla legge attiva le procedure per la gestione straordinaria. 6. In caso di gravi e reiterate inadempienze da parte di strutture private il Sindaco sospende l' autorizzazione al funzionamento procedendo alla chiusura delle strutture stesse. 7. Il Sindaco nel procedere alla chiusura delle strutture private promuove le opportune iniziative per il trasferimento degli ospiti in altri presidi. 8. I provvedimenti di cui ai commi 3 4 5 e 6 sono comunicati alla Regione contestualmente alla loro adozione.

ARTICOLO 5

(Compiti della Regione)

1. La Regione svolge attivita' di indirizzo attraverso direttive ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 45 dell' articolo 7 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e della legge 5 febbraio 1992 n. 104. 2. La Commissione di controllo per le verifiche e la revisione di qualita'(VRQ) di cui all' articolo 69 del dPR 28 novembre 1990 n. 384 e' istituita con deliberazione della Giunta regionale anche per le strutture di cui alla presente legge.

ARTICOLO 6

(Norma transitoria)

1. I titolari di presidi che gia' svolgono attivita' di ospitalita' collettiva all' entrata in vigore della presente legge devono inoltrare domanda di autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all' articolo 1 comma 4. 2. Il Sindaco rilascia la prevista autorizzazione secondo le procedure previste dall' articolo 2. 3. Il Sindaco nel caso in cui i presidi non siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 1 comma 4 concede l' autorizzazione provvisoria tre anni purché sussistano almeno i seguenti requisiti minimi documentati: a) certificazione attestante il rispetto della normativa antincendio; b) la certificazione attestante la sicurezza statica dell' edificio. L' autorizzazione provvisoria sulla base dei pareri della USL per l' aspetto igienico - sanitario e della Conferenza di ambito per gli aspetti funzionali e organizzativi puo' prevedere termini differenziati per l' adeguamento da parte del presidio alle diverse prescrizioni di cui alla presente legge. 4. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione provvisoria le Residenze protette e le RSA: devono inoltre: a) risultare in regola con la normativa vigente in materia di rifiuti speciali; b) dispone di una

superficie complessiva non inferiore a 10 metri quadrati per ciascun ospite tenendo conto della zona notte delle aree di soggiorno e della cucina; c) disporre di cucine a norma del dPR 26 marzo 1980 n. 327; d) avere vani di altezza conforme al Regolamento edilizio comunale; e) disporre del seguente personale: 1) un addetto con funzioni di assistenza alla persona ogni quindici utenti per il turno diurno e un addetto fino a quarantacinque utenti per il turno notturno; 2) un infermiere ogni venti non autosufficienti per turno e con reperibilità notturna nonché un ausiliario ogni trenta utente per il turno notturno. 5. In sede di prima applicazione la deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 1 comma 4 è adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 19 novembre 1992

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1992

___Num:0029

___Boll___Uff___Num:18

___Boll___Uff___Anno:1992